



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/07/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PrevAer - Fondo Pensione è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 29/07/2021)

Fonte istitutiva: PrevAer – Fondo Pensione è stato costituito in attuazione del CCNL del 16 marzo 1999 e in base all'accordo istitutivo del 6 luglio 1999 tra ASSAEROPORTI e FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI. UGL Trasporti si è aggiunta negli accordi successivi.

Fonti Istitutive successive:

- Accordo 26.02.2002 ENAV;
- Accordo 19.11.2004 ALITALIA (e società del Gruppo);
- Accordo 12.12.2003 AIR ONE;
- Accordo 10.07.2002 MERIDIANA – MERIDIANA FLY;
- Accordo 02.07.2002 ASSOCAER/ASSOCATERING;
- Accordo 17.01.2003 AVIAPARTNER;
- Accordo 28.01.2004 IBERIA;
- Accordo 01.10.2004 LUFTHANSA – LUFTHANSA CARGO;
- Accordo 09.12.2004 FAIRO;
- Accordo 09.11.2005 EUROFLY;
- Accordo 17.11.2006 ASSOHANDLER;
- Accordo 11.01.2007 ALGESE 2;
- Accordo 08.02.2007 VOLARE;
- Accordo 30.04.2007 SAN SRL – INAER;
- Accordo 21.05.2007 ASSAEREO;
- Accordo 21.06.2007 GIACCHIERI SAS;
- Accordo 22.01.2008 CARGO MERCI FIUMICINO SRL – FIUMICINO LOGISITCA EUROPA;
- Accordo 30.10.2008 GRUPPO ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.;
- Accordo 19.01.2017 ERNEST S.p.A.;
- Accordo 26.10.2018 TECHNO SKY S.p.A.

Destinatari: Sono destinatari delle prestazioni di **PrevAer – Fondo Pensione** i Lavoratori – quadri, impiegati ed operai - dipendenti dalle Aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, sottoscritto dalle parti istitutive di PrevAer anche se provenienti da Fondi Pensione istituiti prima del 15.11.92 ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 252/2005, nonché i lavoratori dipendenti, per i quali sono stati sottoscritti specifici accordi istitutivi successivi, di ENAV, ALITALIA (e società del Gruppo), AIR ONE, EUROFLY, MERIDIANA FLY (e società del Gruppo), società aderenti ad ASSOCAER e ASSOCATERING, AVIAPARTNER, IBERIA, LUFTHANSA e LUFTHANSA CARGO, società aderenti a FAIRO, ASSOHANDLERS, VOLARE, ALGESE2, SAN SRL – INAER, ASSAEREO, GIACCHIERI SAS, CARGO MERCI FIUMICINO SRL – FIUMICINO LOGISITCA EUROPA, GRUPPO ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A., ERNEST S.p.A., TECHNO SKY S.p.A..

Sono destinatari inoltre i lavoratori dipendenti dei settori affini, appresso identificati, ai quali si applicano contratti collettivi, anche aziendali, sottoscritti da almeno una delle medesime Organizzazioni Sindacali, previa stipula di apposita fonte istitutiva.

I settori affini di cui al comma precedente sono:

- a) Gestione Aeroportuale;
- b) Servizi aeroportuali di assistenza a terra;

- c) Servizi di assistenza amministrativa e supervisione;
- d) Assistenza al volo;
- e) Compagnie di Navigazione Aerea Italiane e straniere;
- f) Servizi di ristorazione aeroportuale;
- g) Servizi di catering;
- h) Servizi di sicurezza aeroportuale, di vigilanza e controllo.

Sono soci di PrevAer:

- a) I lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra che hanno aderito volontariamente a PrevAer.
- b) I lavoratori provenienti da Fondi Pensione istituiti prima del 15 novembre '92.
- c) I beneficiari di prestazioni pensionistiche complementari a carico di PrevAer.
- d) Possono restare associati a PrevAer – Fondo Pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni nonché ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 18/99, abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare.
- e) I lavoratori a tempo determinato o con altre tipologie di contratto di lavoro secondo gli accordi sottoscritti dalle parti istitutive e le normative vigenti.
- f) I lavoratori che intendono far confluire al Fondo il proprio TFR come previsto dal D.lgs 252/2005.
- g) I soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa fiscale vigente, dei lavoratori iscritti al Fondo.
- h) Le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo di cui punti a), b), d) e f).

L'associazione al Fondo di nuovi lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata tra le OO.SS. e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliscono le quote contributive e le modalità applicative dello Statuto di PrevAer.

Contribuzione: La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi contrattuali che prevedono l'adesione a PrevAer – Fondo Pensione.

L'adesione a PrevAer – Fondo Pensione dà diritto a un contributo da parte del tuo datore di lavoro che spetta unicamente nel caso in cui versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico fissato dagli accordi contrattuali.

Si riporta di seguito la tabella della contribuzione al Fondo relativa accordi contrattuali dei destinatari di PrevAer.

Accordo contrattuale e successive modifiche e integrazioni	Contribuzione contrattuale azienda	Contribuzione contrattuale aderente	Contribuzione contrattuale TFR
Accordo 26.02.2002 ENAV e OO.SS.	3% sulla base di calcolo del TFR	2% sulla base di calcolo del TFR	Tutto il TFR maturando
Accordi stipulati tra ASSAEROPORTI e OO.SS. in data 16 marzo 1999 e 06 luglio 1999	2,5%⁽¹⁾ su Paga base + Scatti + Contingenza <u>In aggiunta, l'eventuale contributo risale all'ex art. 23 parte specifica B del CCNL 13 marzo 1988 in forza dell'accordo del 01.10.2014 e/o di accordi aziendali</u>	1% su Paga base + Scatti + Contingenza	- 3% su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾); - Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 17.11.2006 ASSOHANDLER e OO.SS. Accordo 17.01.2003 AVIAPARTNER e OO.SS. Accordo 22.01.2008 CARGO MERCI FIUMICINO SRL – FIUMICINO LOGISTICA EUROPA e OO.SS.	2% su Paga base + Scatti + Contingenza	1% su Paga base + Scatti + Contingenza	- 3% su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾); - Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993

<p>Accordo 19.11.2004 ALITALIA (e società del Gruppo) e OO.SS.</p> <p>Accordo 12.12.2003 AIR ONE e OO.SS.</p> <p>Accordo 21.05.2007 ASSAEREO e OO.SS.</p> <p>Accordo 30.10.2008 GRUPPO ALITALIA CAI – SAI e OO.SS.</p> <p>Accordo 19.01.2017 ERNEST S.p.A. e O.S.</p>	<p>2% sulla base di calcolo del TFR</p>	<p>1% sulla base di calcolo del TFR</p>	<p>Tutto il TFR maturando</p>
<p>Accordi del 10.07.2002 e del 09.11.2005, e successive modifiche ed integrazioni, EUROFLY e OO.SS</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>- 3%su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾);</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>Accordo 01.10.2004 LUFTHANSA – LUFTHANSA CARGO e OO.SS</p>	<p>2% su Paga base + Contingenza</p>	<p>1% su Paga base + Contingenza</p>	<p>- 2%su Paga base + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾);</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>Accordo 02.07.2002 ASSOCAER/ASSOCATERING e OO.SS.</p> <p>Accordo 30.04.2007 SAN SRL – INAER e OO.SS.</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>- 3%su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾);</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>Accordo 21.06.2007 GIACCHIERI SAS e OO.SS.</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>1% su Paga base + Scatti + Contingenza</p>	<p>Tutto il TFR in maturazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente</p>
<p>Accordo 09.12.2004 FAIRO e OO.SS.</p>	<p>2% della retribuzione</p>	<p>1% della retribuzione</p>	<p>- 1%della retribuzione per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando ⁽²⁾);</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>Accordo 28.01.2004 IBERIA e OO.SS.</p>	<p>1% su Paga base + Contingenza</p>	<p>1% su Paga base + Contingenza</p>	<p>- 1%su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993; ⁽²⁾</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>Accordo 08.02.2007 VOLARE S.p.A e OO.SS.</p>	<p>1% sulla base di calcolo del TFR</p>	<p>1% sulla base di calcolo del TFR</p>	<p>Tutto il TFR in maturazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente</p>
<p>Accordo 26.10.2018 TECHNOSKY S.p.A. e OO.SS. (attivo dal 01.01.2019)</p>	<p>3% sulla base di calcolo del TFR ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario (vedi accordi)</p>	<p>2% Sulla base di calcolo del TFR ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario (vedi accordi)</p>	<p>- 40% o 100% del TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993;</p> <p>- Tutto il TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993</p>
<p>SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEI LAVORATORI SOCI ISCRITTI A PREVAER</p>	<p>Non prevista</p>	<p>nella misura e modalità previste dagli accordi contrattuali</p>	<p>Non prevista</p>

⁽¹⁾ L'incremento dal 2% al 2,5% è stato applicato a tutti i lavoratori con decorrenza 01.06.2020.

⁽²⁾ I lavoratori di prima occupazione precedente al 29.04.1993 in alternativa alla quota minima stabilita dagli accordi contrattuali possono versare l'intera quota del TFR maturando.

L'aderente può versare, in aggiunta alla contribuzione stabilita dagli accordi contrattuali, un contributo volontario aggiuntivo a proprio carico in percentuale sulla base di calcolo dei contributi aziendale e aderente. Tale contributo volontario aggiuntivo può essere modificato una volta l'anno. Il contributo contrattuale aziendale, il contributo contrattuale aderente e il contributo volontario vengono versati dall'azienda ogni mese entro il 16 del mese successivo di competenza. Il contributo TFR viene invece versato almeno 2 volte l'anno: entro il 16 gennaio il TFR di competenza 1/7 – 31/12 ed entro il 16 luglio il TFR di competenza 1/1 – 30/06 (il TFR può essere versato anche mensilmente).

L'aderente può effettuare versamenti "diretti" ad importo libero (bonifici bancari) con modalità stabilite dall'apposito regolamento.

La posizione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti può essere alimentata mediante versamenti effettuati per il tramite del datore di lavoro, nella misura e modalità previste dagli accordi contrattuali, oppure versamenti "diretti" ad importo libero (bonifici bancari) con modalità stabilite dall'apposito regolamento.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PrevAer - Fondo Pensione nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*